

REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/86 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1986****che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne il tasso delle cauzioni per i titoli d'importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2043/86 ⁽⁴⁾, stabilisce il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ed all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio ⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2119/85 della Commissione ⁽⁶⁾ ha aumentato temporaneamente il tasso della cauzione per i titoli di importazione di cereali di base con fissazione anticipata dal prelievo;

considerando che ai fini della corretta gestione del mercato e nella situazione attuale è opportuno mantenere a tale livello le cauzioni per i titoli di importazione; che è pertanto opportuno modificare l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2042/75;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2042/75, il testo delle lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) Se si tratta di titoli d'importazione che implicano la fissazione anticipata del prelievo:

- 16 ECU per tonnellata per i prodotti delle sottovoci e voci 10.01 B I, 10.01 B II, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05 B e 10.07 della tariffa doganale comune;
- 3,63 ECU per tonnellata per gli altri prodotti. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1986.

Esso è applicabile sino al 30 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 71.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 18.